



*Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso*

Roma, 29 aprile 2009

Oggetto: Istanza di interpello - Credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate – Trasformazione in consorzio con attività esterna

La società ALFA S.r.l. ha formulato un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa alla corretta applicazione del credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate.

Quesito

La ALFA S.r.l. (di seguito, "Società"), esercente attività di elaborazione dati per conto di altre imprese, ha ottenuto il nulla osta alla fruizione del credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate di cui all'art. 1, commi 271 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 2 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97.

In particolare, la Società - con riferimento ad investimenti indicati nel formulario di prenotazione dei fondi per gli anni 2007 e 2008 - ha ottenuto, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto legge n. 97 del 2008, il nulla osta alla fruizione del credito d'imposta a decorrere dall'anno 2012.

La Società, "per una migliore gestione dell'attività", sta valutando l'ipotesi di "trasformare la propria forma giuridica da società a responsabilità

limitata in consorzio con attività esterna, ai sensi dell'art. 2500 septies cod. civ.”; il consorzio continuerebbe a svolgere l'attività di elaborazione dati ed i beni oggetto dell'agevolazione, sia quelli acquistati che quelli che verranno acquistati nel corso dell'esercizio 2009 manterrebbero l'originaria destinazione”.

Tanto premesso, la Società “chiede di conoscere se, a seguito della suddetta trasformazione, resti invariata la posizione di beneficiaria dell'agevolazione finanziaria in oggetto, ossia se il costituendo consorzio potrà utilizzare il credito d'imposta così come riconosciuto nel nulla-osta, per gli investimenti già effettuati (prima della futura trasformazione) e per quelli che effettuerà per completare l'originario progetto (dopo l'ipotizzata trasformazione)”.

Soluzione prospettata dal contribuente

La Società “ritiene di poter conservare il diritto alla fruizione del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti realizzati prima della futura trasformazione e per il credito d'imposta relativo agli investimenti che verrebbero effettuati successivamente alla futura trasformazione”, considerato che la trasformazione, nel sistema delle imposte dirette, rappresenta “un'operazione che, non attendendo alla gestione dell'impresa, ma esclusivamente allo *status* del soggetto imprenditore, lascia inalterati i rapporti giuridici esterni, compresi quelli tributari”.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Con riferimento al caso in esame - in cui si prospetta la possibilità di trasferire il diritto alla fruizione del credito d'imposta in argomento - si richiama quanto più volte sul punto precisato, in relazione ad operazioni di riorganizzazione aziendale; in particolare, con la risoluzione n. 22/E del 6 febbraio 2006, è stato ribadito che la possibilità di trasferire il diritto a fruire del credito d'imposta in questione è consentita unicamente con riguardo ad operazioni che, in base a specifiche disposizioni giuridiche, prevedono una

confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici interessati (ad esempio, in caso di operazioni di fusione, scissione e trasformazione di società).

Considerato che la richiamata confusione di diritti e obblighi opera anche nell'ipotizzata operazione di trasformazione descritta nel presente interpello, si ritiene che il credito d'imposta spettante alla Società possa essere da quest'ultima trasferito (in qualità di "impresa "trasformanda") al consorzio ("impresa trasformata"); più in particolare, atteso che simili operazioni comportano il trasferimento delle "posizioni giuridiche soggettive" - tra le quali, ovviamente, rientra anche la titolarità del progetto d'investimento (e tutti i rapporti che da esso derivano) in corso di realizzazione alla data dell'operazione straordinaria - si ritiene che in capo al consorzio sarà trasferito sia il credito d'imposta maturato per effetto degli investimenti già realizzati dalla Società sia il diritto alla fruizione del credito d'imposta relativo agli investimenti che il consorzio realizzerà a decorrere dall'avvenuta trasformazione.

Si ritiene inoltre opportuno ribadire che - ancorché, sia precisato nell'istanza che il consorzio "continuerebbe a svolgere l'attività di elaborazione dati" e che lo stesso completerà "l'originario progetto (dopo l'ipotizzata trasformazione)" - il trasferimento del credito d'imposta può avere luogo solo se gli investimenti già realizzati alla data dell'ipotizzata trasformazione (ovvero da realizzare successivamente) saranno mantenuti (ovvero destinati) all'originaria struttura produttiva.

* * *

Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.